



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

ADOTTATO DAL CDA	DELIBERA DEL 10 NOVEMBRE 2023
SOTTOPOSTO A REVISIONE DAL CDA	DELIBERA DEL

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. FINALITA'.....	6
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
4. CANALI DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI.....	7
4.1 Segnalazione mediante canale interno.....	8
4.2 Segnalazione mediante canale esterno istituito e gestito dall'ANAC.....	9
4.3 Divulgazione pubblica.....	9
5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	9
6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	10
6.1 Verifica preliminare della Segnalazione.....	10
6.2 Gestione della Segnalazione.....	10
6.3 Attività di indagine interna.....	11
6.4 Chiusura della Segnalazione.....	11
6.5 Comunicazione dei risultati e reportistica.....	11
7. MISURE DI PROTEZIONE.....	12
7.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante.....	12
7.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione.....	12
7.3 Altri soggetti tutelati.....	13
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE.....	13
9. DATA PROTECTION.....	14
10. SANZIONI.....	15

1. DEFINIZIONI

“ANAC”	l’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Codice Privacy”	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali indica un organismo <i>ad hoc</i> istituito da APOL, destinatario e gestore delle Segnalazioni <i>Whistleblowing</i> , con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite. Il Comitato è composto dal Responsabile <i>Compliance</i> , dal <i>General Counsel</i> e dal Responsabile <i>HR</i>
“Comitato”	
“Decreto 231”	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
“Decreto Whistleblowing”	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 indica il Comitato come sopra individuato
“Destinatario”	
“Direttiva”	la Direttiva (UE) 2019/1937
“GDPR”	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
“Modello 231”	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
“Organismo di Vigilanza o “OdV”	Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D.Lgs. n.231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e del sull’osservanza Modello e di curarne l’aggiornamento

“Procedura” o “Procedura Whistleblowing”	la presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione
“Segnalante/i”	coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
“Segnalazione Whistleblowing o “Segnalazione”	la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
“Segnalazione Whistleblowing Anonima” o “Segnalazione Anonima”	le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante
“Persona Coinvolta”	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
“Soggetti Collegati”	i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: <i>(i)</i> i facilitatori; <i>(ii)</i> persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; <i>(iii)</i> colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; <i>(iv)</i> enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo
“Facilitatore”	persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

2. FINALITA'

La presente procedura si applica ad APOL S.p.A. (APOL o la "Società") e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- a. Codice Etico di APOL (di seguito, "Codice Etico"), nella versione pro tempore vigente;
- b. Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da APOL nella versione pro tempore vigente;

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (i.e. APOL), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di APOL, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le "Segnalazioni 231");
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell'ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;
 - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è

ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La Procedura prende in considerazione - e quindi possono essere oggetto di Segnalazione - anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di APOL che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati (le "**Segnalazioni Codice Etico**").

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le "**Violazioni**".

4. CANALI DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI

Il segnalante può avvalersi dei seguenti canali di segnalazione:

- Canale interno alla società
- Canale esterno (gestito da ANAC)
- Divulgazione pubblica (stampa, social media, ecc.)
- Denuncia all'Autorità Giudiziaria e Contabile

I soggetti del settore privato, a differenza dei soggetti del settore pubblico che hanno la possibilità di segnalare attraverso tutti i canali attivabili, dispongono di poteri e canali di segnalazione più limitati. Le linee guida ANAC suggeriscono di mettere a disposizione procedure chiare e presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne in modo che le stesse siano eseguite in modo consapevole e corretto.

Enti privati con una media di lavoratori < a 50 e con MO 231: le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o le violazioni del MOG 231 solo canale interno.

Enti privati con una media di lavoratori = / > a 50 e con MO 231: le segnalazioni possono avere ad oggetto condotte illecite o violazioni del MO 231 solo canale interno; le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE (e della normativa nazionale di recepimento) canale interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia.

Nella presente procedura sono descritte le modalità di segnalazione mediante "canale interno" e "canale esterno istituito e gestito dall'ANAC". Il canale della "divulgazione pubblica" non viene trattato ma solo citato per completezza informativa, così come la denuncia alle autorità competenti che avranno modalità operative stabilite dalle autorità stesse.

4.1 Segnalazione mediante canale interno

La società ha introdotto un canale interno per la segnalazione volto a gestire la medesima con riservatezza e tutela del segnalante.

L'attivazione del canale interno di segnalazione è stata preceduta da:

- informativa alle rappresentanze sindacali aziendali (o rappresentanza sindacale unitaria) se presenti in azienda
- informativa alle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, se non sono presenti in azienda
- trasmissione dell'informativa via pec - raccomandata A/R
- formazione ed informazione a tutto il personale interno ed esterno che definisca le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione
- adeguamento del Modello Organizzativo affinché preveda canali di segnalazione, divieto di ritorsione e sistema disciplinare

La segnalazione è consentita al segnalante:

- in forma scritta con modalità cartacea con lettera raccomandata, da inviare al seguente indirizzo: **Dott. Luca Bergodi - Via B. Mandelli 2 - 29121 Piacenza** (la segnalazione in forma scritta deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione")
- a mezzo di segnalazione vocale, attraverso apposito messaggio registrato nella segreteria telefonica del numero: **349 2451759**. La segreteria è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Durante la registrazione del messaggio il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identità. L'accesso alla segreteria è protetto ed è possibile solo per i membri del Comitato.
- con segnalazione diretta all'OdV o ad altro membro del Comitato. I destinatari della segnalazione dovranno redigere apposito verbale alla presenza del segnalante.

Il canale di segnalazione interno, adottato dal CdA, garantisce:

- l'accesso alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato;
- la riservatezza, anche tramite strumenti di crittografia, del segnalante, del segnalato, del facilitatore e del contenuto della segnalazione;
- la tutela dei dati personali

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

A questo proposito, si segnala che la segnalazione mediante linea telefonica dedicata, consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Comitato durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Comitato e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

4.2 Segnalazione mediante canale esterno istituito e gestito dall'ANAC

Il segnalante può ricorrere al canale esterno di segnalazione presso ANAC solo in presenza delle seguenti condizioni:

1. Se il canale interno obbligatorio:
 - non è attivo;
 - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni (garanzia di riservatezza).
2. La persona ha già fatto la segnalazione interna, ma questa non ha avuto seguito.
3. Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
 - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione.
4. Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse).

4.3 Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici / di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social media).

Si può effettuare una divulgazione pubblica quando:

1. È stata fatta una segnalazione interna a cui l'ente non ha dato riscontro nei termini previsti e a tale segnalazione abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
2. Il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.

3. Il segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4. La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (es: ipotesi di collusione tra il gestore e l'autore della violazione).

5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni un ufficio dedicato, composto da personale specificamente formato al riguardo (il "**Comitato**").

Il Comitato è composto dai seguenti esponenti aziendali:

- Organismo di Vigilanza
- Direttore Generale;
- Responsabile Area Amministrativa

Qualora un componente del Comitato sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione soltanto agli altri membri del Comitato, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

6.1. *Verifica preliminare della Segnalazione*

Al ricevimento della Segnalazione, il Comitato:

- a. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c. archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.In tal caso, il Comitato ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 6.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;
- d. prende in carico la gestione della Segnalazione. Il Comitato dovrà inoltre tracciare e archiviare correttamente le attività di accertamento.

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Comitato deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Comitato, dandone contestuale notizia al Segnalante.

6.2. *Gestione della Segnalazione*

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il Comitato svolge le seguenti attività:

- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- b. fornisce un diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Comitato ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Comitato ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

6.3. *Attività di indagine interna*

Il Comitato al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

I membri del Comitato interagiscono scambiandosi informazioni e/o documenti tramite la creazione di un *dossier* per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

6.4. *Chiusura della Segnalazione*

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Comitato potrà:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
2. valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
3. concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce *ex art. 2408 c.c.* (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
4. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un'eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

6.5. *Comunicazione dei risultati e reportistica*

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata da parte del Comitato, con cadenza semestrale, al Consiglio di Amministrazione della Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV, nell'ambito del *reporting* periodico previsto dal Modello 231, fornisce all'organo amministrativo della Società, con cadenza semestrale, un'informativa delle Segnalazioni 231 pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti

disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

7. MISURE DI PROTEZIONE

7.1. *Misure di protezione a tutela del Segnalante*

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 7.1. e al Par. 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto¹ o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se
 - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
 - o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Par. 10).

7.2. *Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione*

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;

¹ Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

7.3. *Altri soggetti tutelati*

Le stesse tutele previste per il segnalante si applicano nei confronti dei seguenti soggetti:

Facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (es: collega d'ufficio);

Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (stabile legame affettivo come convivenza / rapporto affettivo caratterizzato da una certa stabilità);

Colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel suo medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente (quindi non sporadico, né occasionale);

Enti di proprietà del segnalante, in via esclusiva o in partecipazione maggioritaria;

Enti presso i quali lavora il segnalante (dipendente di un'impresa che effettua una fornitura in favore di un'altra impresa e segnali una violazione intervenuta in quest'ultima: la ritorsione potrebbe essere attuata non verso il segnalante, bensì nei confronti dell'impresa in cui quest'ultimo opera, per esempio attraverso l'interruzione anticipata del contratto di fornitura);

Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (partnership tra imprese).

8. **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ' DEL SEGNALANTE**

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel
procedimento
penale →

l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.

nel
procedimento
disciplinare →

a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

9. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-*undecies* del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

10. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto *Whistleblowing*) è accertata in capo allo stesso:

(i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero

(ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave².

11. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.

² Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, nel caso *sub (ii)* è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RESA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(rev. 02 del 10 LUGLIO 2023)

La presente informativa viene resa da OP APOL con sede legale sita in Milano - Via San Damiano,4 in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, il "**Titolare**"), ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito il "**GDPR**"), al fine di illustrarle le finalità e le modalità di trattamento dei Suoi dati personali.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR, della normativa di armonizzazione italiana e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Garante Privacy.

1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati

Il **Titolare del trattamento** dei dati è **OP APOL** con sede in Milano - Via San Damiano,4- 20122 (Email: documenti@pec.apol.mi.it ; PEC: documenti@pec.apol.mi.it).

2. Tipologia dei dati personali oggetto di trattamento

I Suoi dati personali verranno acquisiti:

- direttamente presso di Lei, qualora operi direttamente la segnalazione attraverso i canali aziendali predisposti,
- presso soggetti terzi che effettuano la segnalazione di possibili incidenti, cattiva condotta e altri comportamenti sostanzialmente scorretti che possono riguardarla o che la possono vedere parte delle circostanze pertinenti che descrivono l'incidente.

I dati personali sottoposti ad operazione di trattamento possono riguardare il segnalante e/o il soggetto potenzialmente interessato dalla segnalazione e/o altre persone coinvolte nella segnalazione.

Il Titolare non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà contemplare dati comuni, categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR ed, eventualmente, anche dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR.

Si precisa altresì che il conferimento dei dati comuni, quali dati anagrafici o di contatto, da parte del segnalante è volontario, essendo, comunque, possibile la "segnalazione anonima".

3. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati, nell'ambito della normale attività della Società, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) adempimento degli obblighi di legge previsti dal D.lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati di cui sopra verrà eseguito impiegando modalità e procedure tali da

garantire la conformità al GDPR, alla normativa italiana di armonizzazione nonché a ogni eventuale provvedimento adottato dall'Autorità Garante Italiana per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario e funzionale alla gestione delle segnalazioni ricevute nelle forme e modalità descritte nella specifica procedura relativa al Whistleblowing e reperibile sul sito: www.apol.mi.it

In particolare, il Titolare, in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, ha previsto i seguenti canali di segnalazione interna che consentono ai segnalanti di eseguire la segnalazione whistleblowing mediante:

- i. in forma scritta con modalità cartacea con lettera raccomandata;
- ii. canale orale che consente di mandare un messaggio vocale tramite segreteria telefonica dedicata;
- iii. segnalazione diretta all'OdV o ad altro membro del Comitato - mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Laddove sia usato per la segnalazione il sistema di messaggistica vocale con registrazione di cui al canale illustrato al punto ii., il Titolare, previo consenso del segnalante, documenta il contenuto della segnalazione avvenuta con il sistema di messaggistica vocale mantenendo la registrazione della stessa sulla segreteria, mediante sistema idoneo alla conservazione, all'ascolto nonché alla tutela della riservatezza, oppure mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della disciplina di riservatezza e di tutela dei dati personali sulla piattaforma.

Quando, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, come previsto al punto iii., il Titolare, previo consenso del segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione, all'ascolto e alla tutela della riservatezza oppure mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali sulla piattaforma. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.

In ogni caso, i dati personali degli interessati non saranno oggetto di diffusione.

5. Base giuridica del trattamento e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Le basi giuridiche per effettuare il trattamento e perseguire le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sono le seguenti:

- l'adempimento di obblighi legali previsti dal D.lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing.

6. Soggetti operanti il trattamento

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere trattati solo da

coloro i quali ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di gestione delle segnalazioni Whistleblowing e di eventuali azioni conseguenti.

Tali soggetti sono opportunamente istruiti dal Titolare al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione ai contatti sopra indicati.

7. Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

I dati personali relativi ai trattamenti potranno essere comunicati, per la parte di specifica competenza,

- alle pubbliche amministrazioni legittimate ex lege (Autorità Giudiziaria);
- ad altri soggetti pubblici e/o privati cui la comunicazione sia strettamente necessaria per il perseguimento delle suindicate finalità.

8. Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

In ottemperanza a quanto richiesto al Capo V del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati, si comunica che OP APOL, in qualità di Titolare del Trattamento, non prevede di trasferire i Suoi dati al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea. Ove ciò si rendesse necessario, il Titolare si impegna a implementare le garanzie stabilite dagli artt. 44 e ss. del GDPR e rispettare tutte le ulteriori eventuali condizioni prescritte dalle Corti e dalle Autorità di controllo nazionali ed europee competenti in relazione al trasferimento di tali dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

9. Tempi e durata della conservazione dei dati

Nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e chiarito al "considerando" 39 del Regolamento 679, i dati personali verranno conservati per un periodo congruente corrispondente al più breve tempo possibile e strettamente necessario in considerazione e comunque non oltre ai 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo il caso in cui, durante il periodo di 5 anni dovesse sorgere un procedimento giudiziario derivante dalla Segnalazione. In quest'ultimo caso il periodo di conservazione dei dati seguirà il percorso di detto procedimento giudiziario.

In caso di segnalazione anonima il Titolare provvede a registrarla e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tale segnalazione anonima, rendendo così possibile rintracciarla nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

10. Esercizio dei diritti

In qualità di Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR tra i quali rientrano il diritto di accesso, il diritto alla rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto alla limitazione del

trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione. Potrà esercitare tali diritti scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: documenti@pec.apol.mi.it

Le ricordiamo, inoltre, che potrà sempre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 Capo VIII del succitato Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy, si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il Decreto Whistleblowing);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RESA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(rev. 02 del 10 LUGLIO 2023)

La presente informativa viene resa da OP APOL con sede legale sita in Milano - Via San Damiano,4 in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, il "**Titolare**"), ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito il "**GDPR**"), al fine di illustrarle le finalità e le modalità di trattamento dei Suoi dati personali.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR, della normativa di armonizzazione italiana e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Garante Privacy.

1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati

Il **Titolare del trattamento** dei dati è **OP APOL** con sede in Milano - Via San Damiano,4- 20122 (Email: documenti@pec.apol.mi.it ; PEC: documenti@pec.apol.mi.it).

2. Tipologia dei dati personali oggetto di trattamento

I Suoi dati personali verranno acquisiti:

- direttamente presso di Lei, qualora operi direttamente la segnalazione attraverso i canali aziendali predisposti,
- presso soggetti terzi che effettuano la segnalazione di possibili incidenti, cattiva condotta e altri comportamenti sostanzialmente scorretti che possono riguardarla o che la possono vedere parte delle circostanze pertinenti che descrivono l'incidente.

I dati personali sottoposti ad operazione di trattamento possono riguardare il segnalante e/o il soggetto potenzialmente interessato dalla segnalazione e/o altre persone coinvolte nella segnalazione.

Il Titolare non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà contemplare dati comuni, categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR ed, eventualmente, anche dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR.

Si precisa altresì che il conferimento dei dati comuni, quali dati anagrafici o di contatto, da parte del segnalante è volontario, essendo, comunque, possibile la "segnalazione anonima".

3. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati, nell'ambito della normale attività della Società, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) adempimento degli obblighi di legge previsti dal D.lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati di cui sopra verrà eseguito impiegando modalità e procedure tali da

garantire la conformità al GDPR, alla normativa italiana di armonizzazione nonché a ogni eventuale provvedimento adottato dall'Autorità Garante Italiana per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario e funzionale alla gestione delle segnalazioni ricevute nelle forme e modalità descritte nella specifica procedura relativa al Whistleblowing e reperibile sul sito: www.apol.mi.it

In particolare, il Titolare, in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, ha previsto i seguenti canali di segnalazione interna che consentono ai segnalanti di eseguire la segnalazione whistleblowing mediante:

- i. in forma scritta con modalità cartacea con lettera raccomandata;
- ii. canale orale che consente di mandare un messaggio vocale tramite segreteria telefonica dedicata;
- iii. segnalazione diretta all'OdV o ad altro membro del Comitato - mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Laddove sia usato per la segnalazione il sistema di messaggistica vocale con registrazione di cui al canale illustrato al punto ii., il Titolare, previo consenso del segnalante, documenta il contenuto della segnalazione avvenuta con il sistema di messaggistica vocale mantenendo la registrazione della stessa sulla segreteria, mediante sistema idoneo alla conservazione, all'ascolto nonché alla tutela della riservatezza, oppure mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della disciplina di riservatezza e di tutela dei dati personali sulla piattaforma.

Quando, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, come previsto al punto iii., il Titolare, previo consenso del segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione, all'ascolto e alla tutela della riservatezza oppure mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali sulla piattaforma. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.

In ogni caso, i dati personali degli interessati non saranno oggetto di diffusione.

5. Base giuridica del trattamento e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Le basi giuridiche per effettuare il trattamento e perseguire le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sono le seguenti:

- l'adempimento di obblighi legali previsti dal D.lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing.

6. Soggetti operanti il trattamento

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere trattati solo da

coloro i quali ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di gestione delle segnalazioni Whistleblowing e di eventuali azioni conseguenti.

Tali soggetti sono opportunamente istruiti dal Titolare al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione ai contatti sopra indicati.

7. Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

I dati personali relativi ai trattamenti potranno essere comunicati, per la parte di specifica competenza,

- alle pubbliche amministrazioni legittimate ex lege (Autorità Giudiziaria);
- ad altri soggetti pubblici e/o privati cui la comunicazione sia strettamente necessaria per il perseguimento delle suindicate finalità.

8. Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

In ottemperanza a quanto richiesto al Capo V del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati, si comunica che OP APOL, in qualità di Titolare del Trattamento, non prevede di trasferire i Suoi dati al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea. Ove ciò si rendesse necessario, il Titolare si impegna a implementare le garanzie stabilite dagli artt. 44 e ss. del GDPR e rispettare tutte le ulteriori eventuali condizioni prescritte dalle Corti e dalle Autorità di controllo nazionali ed europee competenti in relazione al trasferimento di tali dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

9. Tempi e durata della conservazione dei dati

Nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e chiarito al "considerando" 39 del Regolamento 679, i dati personali verranno conservati per un periodo congruente corrispondente al più breve tempo possibile e strettamente necessario in considerazione e comunque non oltre ai 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo il caso in cui, durante il periodo di 5 anni dovesse sorgere un procedimento giudiziario derivante dalla Segnalazione. In quest'ultimo caso il periodo di conservazione dei dati seguirà il percorso di detto procedimento giudiziario.

In caso di segnalazione anonima il Titolare provvede a registrarla e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tale segnalazione anonima, rendendo così possibile rintracciarla nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

10. Esercizio dei diritti

In qualità di Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR tra i quali rientrano il diritto di accesso, il diritto alla rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto alla limitazione del

trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione. Potrà esercitare tali diritti scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: documenti@pec.apol.mi.it

Le ricordiamo, inoltre, che potrà sempre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 Capo VIII del succitato Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy, si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il Decreto Whistleblowing);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.